

Risposta n. 509

OGGETTO: Individuazione del costo fiscale delle quote di partecipazione di un fondo estero acquisite a titolo gratuito - Articolo 68, comma 6, del Tuir

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante, insieme ad altri suoi parenti, fino al XX/YY/2016 era beneficiario di due *Trust* di diritto estero.

In data XX/YY/2015, il *Trustee* dei suddetti *Trust*, costituiva la società lussemburghese (di seguito "*Fondo*"), apportando l'intero patrimonio facente capo ai due *Trust* per un valore complessivo di euro X.

Come risulta dai documenti allegati all'istanza, il *Fondo* è:

- gestito da una società a responsabilità limitata di diritto lussemburghese, soggetta alla supervisione dell'autorità di vigilanza finanziaria lussemburghese (CSSF);

- registrato come una società di investimento a capitale variabile (Sicav) secondo la legge del Lussemburgo del 13 febbraio 2007, relativa ai fondi di investimento specializzati (SIF), e qualificato come un fondo di investimento alternativo secondo quanto stabilito dalla legge del Lussemburgo del 12 luglio 2013.

A seguito del predetto apporto, il patrimonio dei *Trust* alla data del XX/YY/2015 era rappresentato da n. XY quote del *Fondo* lussemburghese, ciascuna con un valore iniziale di sottoscrizione di euro XY.

In data XX/YY/2016, i *Trust* hanno trasferito a titolo gratuito ai beneficiari (tra cui l'istante) dette quote, il cui valore era aumentato ad euro Y.

L'istante, in proprio e per conto degli altri beneficiari, ha provveduto a presentare richiesta di registrazione volontaria di liberalità indiretta presso l'Ufficio Territoriale competente. Ciò premesso, il contribuente istante sta valutando l'ipotesi di un riscatto (parziale) delle proprie quote di partecipazione al *Fondo* e, pertanto, chiede chiarimenti circa l'individuazione del relativo costo fiscale rilevante ai fini della determinazione dei redditi di capitale (articolo 10-ter della legge 26 marzo 1983, n. 77) e dei redditi diversi (articolo 68, comma 6, del Tuir).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il contribuente ritiene che, nell'ipotesi di riscatto delle quote di partecipazione al *Fondo*, il valore delle quote debba essere individuato:

- ai fini della determinazione dei redditi di capitale, nel valore che le quote medesime avevano alla data dell'assegnazione (XX/YY/2016) da parte dei due *Trust* a favore dei predetti beneficiari, ossia - considerando il valore complessivo delle quote del *Fondo* assegnate - euro Y;

- ai fini della determinazione dei redditi diversi, nel medesimo valore di euro Y. Tale valore corrisponderebbe, infatti, al costo fiscale delle medesime quote presso i due *Trust* esteri (pari al costo di sottoscrizione, da parte dei *Trust*, delle quote del *Fondo* - ossia euro X) rettificato in aumento per tenere conto del reddito di capitale *medio tempore* maturato in capo agli stessi dal giorno di sottoscrizione delle quote sino al giorno di assegnazione ai beneficiari (i.e. euro Y-X), sebbene detto reddito non sia stato tassato in capo ai *Trust*.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La disciplina relativa alla tassazione dei redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), derivanti dalla partecipazione a fondi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero è contenuta nell'articolo 10^{ter} della legge 26 marzo 1983, n. 77.

Tale disposizione, che prevede un regime di tassazione sostitutiva dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR di diritto estero, diversi da quelli immobiliari, conformi alle direttive comunitarie o non conformi ma il cui gestore sia sottoposto alla vigilanza prudenziale nel Paese nel quale è istituito (sempreché istituiti negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, comma 1, del TUIR), è stata oggetto di successive modifiche allo scopo di uniformare i criteri di determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento esteri a quelli italiani (cfr. circolari 4 giugno 2013, n. 19/E e 10 luglio 2014, n. 21/E).

Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 10-*ter* della citata legge n. 77 del 1983 si applica la ritenuta del 26 per cento:

- sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e

- sui proventi compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

Ai fini dell'applicazione della predetta ritenuta sui proventi derivanti dalla

partecipazione ad OICR si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario (cfr. comma 6 del citato articolo 10-*ter*). Al riguardo, come chiarito nella circolare n. 19/E del 2013, si considerano cessioni anche i trasferimenti che avvengono a causa di successione o donazione.

La disposizione in commento prevede che il reddito di capitale sia determinato, senza alcuna deduzione di spese e oneri, effettuando la differenza tra il valore "effettivo" di riscatto, liquidazione o cessione delle quote e azioni, e il costo medio ponderato delle quote o azioni (cfr. circolare n. 21/E del 2014 e risoluzione 19 novembre 2014, n. 101/E).

Costituiscono redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla partecipazione a detti OICR i redditi derivanti dalla negoziazione delle quote o azioni dell'organismo ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *c-ter*), del Tuir, nonché quelli realizzati mediante il rimborso delle quote o azioni, ancorché sottoscritte all'emissione o comunque non acquistate da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso come stabilito dal comma 1-*quater* del medesimo articolo 67 del Tuir.

Ai fini della determinazione di tali redditi occorre fare riferimento al comma 6 dell'articolo 68 del Tuir. Come chiarito nella circolare n. 21/E del 2014, detti redditi sono determinati come differenza tra il corrispettivo effettivamente percepito in sede di riscatto, liquidazione e cessione delle quote o azioni e il costo o il valore di acquisto delle quote o azioni effettivamente sostenuto dal partecipante, aumentato di ogni onere inerente alla sottoscrizione o acquisto ovvero al rimborso o alla cessione delle quote o azioni (quali, ad esempio, le commissioni), al netto dei redditi di capitale *pro tempore* maturati ma non ancora riscossi.

Nel caso di trasferimenti a titolo gratuito, per l'individuazione del valore fiscale delle partecipazioni, ai fini delle imposte dirette, occorre fare riferimento ai criteri previsti per i trasferimenti che avvengono per donazione.

Al riguardo, come illustrato dalla circolare n. 19/E del 2013, si ricorda che per quanto attiene ai trasferimenti di quote o azioni di OICR avvenuti a seguito di

donazione, ai fini della determinazione del reddito di capitale da assoggettare a ritenuta, si assume il valore delle quote o azioni risultante alla data di trasferimento delle medesime, in quanto è a tale data che si verifica l'effettiva fuoriuscita delle quote o azioni dal patrimonio del donante.

Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria realizzati dal donatario deve essere, invece, assunto il costo del donante così come previsto dall'articolo 68, comma 6, del TUIR, che va rettificato per tener conto di eventuali redditi di capitale tassati in capo al donante all'atto della donazione.

In sostanza, il donatario utilizzerà per le operazioni successive alla donazione, ai fini della determinazione dei redditi di capitale, il valore delle quote o azioni alla data del trasferimento avvenuto a seguito di donazione, considerato che la donazione costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante che comporta, in linea generale, l'applicazione della ritenuta alla fonte sulla differenza positiva tra il valore delle quote o azioni alla data del trasferimento e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto del donante. Diversamente, per la determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria, il donatario utilizzerà il costo sostenuto dal donante.

Nella fattispecie rappresentata, il quesito concerne la corretta individuazione del costo fiscale delle quote di un fondo lussemburghese detenute dall'istante ed acquisite a titolo gratuito da parte di due *trust* esteri, al fine della corretta imposizione dei redditi che potrebbero derivare in caso di riscatto delle quote.

Alla luce di quanto chiarito, ai fini dell'individuazione del costo fiscale delle quote (acquisite a titolo gratuito), l'istante deve far riferimento al valore che le stesse avevano in capo ai *Trust* alla data del trasferimento (XX/YY/2016), ossia euro Y e, per i redditi diversi, deve far riferimento al costo di sottoscrizione in capo ai *Trust* (avvenuto in data XX/YY/2015), ossia euro X.

Nel caso di specie, tenuto conto che i redditi di capitale maturati in capo ai *Trust* (dal giorno di sottoscrizione delle quote sino al giorno di assegnazione delle stesse) non sono stati tassati, il predetto costo di sottoscrizione di euro X non potrà essere

rettificato.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati dall'istante, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello e nel presupposto della loro veridicità.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)